



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
BOLOGNA
(tramite PEC)

e, per conoscenza:

DIREZIONE GENERALE PICPMI

OGGETTO: Quesito sul requisito della certificazione di bilancio per le PMI innovative.

Con nota PEC del 15 febbraio u.s. è stato posto un quesito inerente la applicazione della disciplina delle PMI innovative, con riferimento al requisito di certificazione di bilancio, previsto dall'articolo 4 *comma 1, lett. b)* del D.L. 3 del 2015.

Precisa in particolare codesta Camera che «*la società, con riferimento al requisito del bilancio certificato, risulta aver allegato al bilancio di esercizio 2015 la certificazione di un revisore legale in ordine alla documentazione contabile inerente il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, redatta ai fini dell'ottenimento del credito di imposta riconosciuto dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Tale certificazione è stata redatta da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali e ha per oggetto una voce rilevante del bilancio societario, tuttavia questo Ufficio dubita che essa possa valere anche come requisito ai fini dell'iscrizione nella sezione delle PMI innovative, atteso l'ambito più ristretto delle valutazioni compiute dal professionista, che non sembrano concernere l'intero bilancio ma i soli investimenti sostenuti dalla società per l'attività di ricerca e sviluppo e attesa, altresì, la diversa finalità -ovvero fruizione del credito d'imposta- a essa sottesa*».

La norma citata richiede che le PMI innovative, ai fini dell'iscrizione in sezione speciale del registro delle imprese ed a regime, certifichino il proprio bilancio secondo le regole dettate dal d. lgsl. 39 del 2010.



La *ratio* sottesa a tale disposizione è chiaramente rinvenibile nella necessità che sia assicurata una “*due diligence*” sulla contabilità sociale, garantendo che il bilancio assoggettato a revisione non è viziato da errori significativi.

Ora, per quanto la verifica effettuata dal revisore contabile in materia di spese in ricerca e sviluppo, si concentri su un elemento ritenuto dal legislatore delle PMI innovative centrale nel descrivere la fattispecie (tanto da essere indicato come uno dei co-requisiti oggettivi alternativi), resta pur sempre parziale, rispetto al complesso dato di bilancio.

La revisione consiste, invece, in una analisi approfondita del bilancio di esercizio, ivi compresa la nota integrativa che del bilancio fa parte, e prevede anche che si dia un giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione, che del bilancio non fa parte, ma ne rappresenta (ove prevista) un allegato necessario.

Si ritiene pertanto, conclusivamente, che le PMI innovative all’atto della richiesta di iscrizione in sezione speciale presentino un bilancio complessivamente certificato, sia pure (in sede di iscrizione) con la formulazione semplificata da ultimo richiamata nella circolare 3696/C.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)